

PROPOSTA DEI CONSIGLIERI VAGLIO E DI TOSTO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE

- Integrazione dell'art. 11 del Regolamento dell'Organismo di mediazione forense di Roma, con l'inserimento dei commi 3bis, 3 ter e 3 quater.

comma 3 bis) Quando la parte che avvia la procedura è assistita da un Avvocato e alla mediazione non partecipa l'altra parte, l'Organismo redige, senza alcuna spesa di procedimento, il verbale negativo di conciliazione.

comma 3 ter) Quando la parte che avvia la procedura è assistita da un Avvocato ed è decorso inutilmente il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda, l'Organismo rilascia, senza alcuna spesa di procedimento, il verbale negativo di conciliazione.

comma 3 quater) Quando la parte che avvia la procedura, assistita da un Avvocato, dichiara nell'istanza introduttiva di contestare la legittimità costituzionale della mediazione obbligatoria e di non voler prendervi parte, l'Organismo rilascia immediatamente, senza alcuna spesa di procedimento, il verbale negativo di conciliazione.